

Normativa di riferimento:

- D.Lgs 81/2008
- D.Lgs 106/2009 (integra il D.Lgs 81/2008)
- Accordi della Conferenza Permanente Stato Regioni
- Riferimenti a Codice Civile e Codice Penale
- Sentenze della Corte di Cassazione.....

Obblighi in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) prescrive degli obblighi per il **datore di lavoro**. Questo è definito come **“il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa”** alle dipendenze del quale il lavoratore presta la propria attività, quindi chiunque abbia in organico almeno un lavoratore (anche a titolo gratuito).

Nel caso in cui più soggetti all'interno della struttura lavorativa rientrino in tale definizione (presenza di un consiglio di amministrazione, o in ogni caso di più soci

amministratori con firma sia congiunta che disgiunta) è possibile nominare Datore di Lavoro uno solo di essi con un Atto Di Individuazione (è un verbale di assemblea).

Il datore di Lavoro così designato avrà in esclusiva potere di spesa illimitato per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi tre sono indelegabili

- 1) La Valutazione di tutti i rischi: rischi generici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, stress lavoro correlato, rischio chimico, biologico, etc);**
- 2) La redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**
- 3) Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):**

.Il Datore di Lavoro deve inoltre:

- Indicare le misure di prevenzione e protezione
- Nominare e formare gli addetti alla squadra antincendio;
- Nominare e formare gli addetti alla squadra di primo soccorso;
- Formare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- Effettuare la formazione ed informazione ai lavoratori, dirigenti e preposti;
- Effettuare la sorveglianza sanitaria ai lavoratori;
- Vigilare sull'osservanza delle regole

CHI È TENUTO

tutti i DATORI DI LAVORO nel cui ambito e organizzazione d'impresa vi sia almeno un LAVORATORE che presta la propria attività

SOGGETTI NON OBBLIGATI

- impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
- lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.)
- i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (D.L. 69/2013)

I soggetti non obbligati devono comunque:

- utilizzare attrezzature di lavoro conformi
- munirsi dei DPI ed utilizzarli correttamente

LA FORMAZIONE

Formazione addetti al Primo Soccorso (D.M. n. 388 del 15 Luglio 2003)

LIVELLO DI RISCHIO	NUMERO ORE	AGGIORNAMENTO	NUMERO ORE DI AGGIORNAMENTO	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Gruppo A	16	Triennale	4	Centrali termoelettriche aziende estrattive fabbriche di esplosivi fabbriche di munizioni
Gruppo B	12	Triennale	4	Aziende con almeno 3 lavoratori, non del gruppo A
Gruppo C	12	Triennale	4	Altre aziende

Formazione addetti all'antincendio e alla gestione delle emergenze (D.M. del 10 Marzo 1998)

LIVELLO DI RISCHIO	NUMERO ORE	AGGIORNAMENTO	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Alto	16	Non obbligatorio	<p>Fabbriche e depositi di esplosivi Depositi di combustibili > 20.000 mq Attività commerciali > 10.000 mq Alberghi > 200 posti letto Ospedali, case di cura e di ricovero Scuole e uffici con > 1.000 presenze</p>
Medio	8	Non obbligatorio	<p>Cantieri temporanei e mobili Ristoranti, pizzerie, stazioni di servizio Autofficine, autocarrozzerie, ...</p>
Basso	4	Non obbligatorio	Attività non classificabili a medio o alto rischio

L'accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **siglato in data 21/12/2011** impone nuove regole per la formazione degli :

- ***RSPP (nel caso in cui tale ruolo sia svolto direttamente dal Datore di Lavoro);***
- ***Lavoratori;***
- ***Preposti e dirigenti;***

Formazione RSPP Datore di Lavoro (accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 34 D.Lgs. 81/08)

LIVELLO DI RISCHIO	NUMERO ORE	PERIODICITA' AGGIORNAMENTO	NUMERO ORE DI AGGIORNAMENTO
<i>Basso</i>	<i>16</i>	<i>quinquennale</i>	<i>6</i>
<i>Medio</i>	<i>32</i>	<i>quinquennale</i>	<i>10</i>
<i>Alto</i>	<i>48</i>	<i>quinquennale</i>	<i>14</i>

Formazione dei lavoratori (accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 D.Lgs. 81/08)

LIV. DI RISCHIO	FORMAZ.GENERALE (num. ORE)	FORMAZ.SPECIFICA (num. ORE)	TOTALE (num. ORE)	PERIODICITA' AGGIORNAMENTO	AGGIORNAMENTO (num. ORE)
Basso	4	4	8	quinquennale	6
Medio	4	8	12	quinquennale	6
Alto	4	12	16	quinquennale	6

Formazione dei Preposti e Dirigenti (accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 D.Lgs. 81/08)

FIGURE	NUMERO ORE	PERIODICITA' AGGIORNAMENTO	NUMERO ORE PER AGGIORNAMENTO
Preposti	8	quinquennale	6
Dirigenti	16	quinquennale	6

Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è:

- **un rappresentante** nelle aziende ovvero unità produttive **sino a 200 lavoratori;**
- **tre rappresentanti** nelle aziende ovvero unità produttive **da 201 a 1.000 lavoratori;**
- **sei rappresentanti** in tutte le altre aziende o unità produttive **oltre i 1.000 lavoratori.**

L'RLS deve frequentare un corso della durata di 32 ore (D.M. n° 27 del 16/1/1997)

Rinnovi:

- almeno 4 ore l'anno per aziende tra 15 e 50 lavoratori
- almeno 8 ore l'anno per aziende con più di 50 lavoratori

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (art. 37, comma 12)

Tale formazione costituisce titolo formativo permanente e viene registrata nel
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLE ATTREZZATURE

L'accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano **siglato in data 22/02/2012** impone **nuove regole per la formazione sulle attrezzature per i lavoratori**. In particolare per :

- **Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)** (con o senza stabilizzatori);
- **Gru a torre**
- **Gru mobile**
- **Gru per autocarro**
- **Carrelli elevatori con conducente a bordo** (a braccio telescopico e telescopico rotativo)
- **Trattori agricoli e forestali** (a ruote o a cingoli)
- **Macchine movimento terra** (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- **Pompa per calcestruzzo**

Nelle tabelle seguenti sono descritti i dettagli (durata, rinnovo) di tali formazioni:

Conduzione di PLE			
Moduli teorici	Modulo pratico		
4 ORE	<i>PLE con stabilizzatore</i>	<i>PLE senza stabilizzatore</i>	<i>Entrambe le tipologie</i>
	4 ORE	4 ORE	6 ORE

Conduzione gru a torre			
Moduli teorici	Modulo pratico		
8 ORE	<i>Gru a rotazione in alto</i>	<i>Gru a rotazione in basso</i>	<i>Entrambe le tipologie</i>
	8 ORE	4 ORE	6 ORE

Conduzione di gru mobili			
Modulo base (gru con falcone fisso)		Modulo aggiuntivo (gru con falcone telescopico o brandeggiabile)	
Moduli teorici	Modulo pratico	Moduli teorici	Modulo pratico
7 ORE	7 ORE	4 ORE	4 ORE

Conduzione di gru per autocarro	
Moduli teorici	Modulo pratico
4 ORE	8 ORE

Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo				
Moduli teorici	Modulo pratico			
8 ORE	Carrelli industriali	Carrelli a braccio telescopico	Carrelli telescopici rotativi	Tutte le tipologie
	4 ORE	4 ORE	4 ORE	8 ORE

Conduzione di trattori agricoli e forestali		
Moduli teorici	Modulo pratico	
3 ORE	Trattori a ruote	Trattori a cingoli
	5 ORE	5 ORE

Conduzione di macchine movimento terra - 1				
Moduli teorici	Modulo pratico			
4 ORE	Escavatori idraulici	Caricatori frontali	Terne	Tutte le tipologie
	6 ORE	6 ORE	6 ORE	12 ORE

Conduzione di macchine movimento terra - 2		
Moduli teorici	Modulo pratico	
4 ORE	Escavatori a fune	Autoribaltabili a cingoli
	6 ORE	6 ORE

Conduzione di pompe per il calcestruzzo	
Moduli teorici	Modulo pratico
7 ORE	7 ORE

Gli obblighi di aggiornamento per TUTTI i corsi relativi alle attrezzature sono:
ABILITAZIONE OGNI 5 ANNI CON CORSO DELLA DURATA DI 4 ORE DI CUI ALMENO 3
ORE RELATIVE AGLI ARGOMENTI DEI MODULI PRATICI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA

Il D.Lgs. 235/2003 definisce il lavoro in quota come attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2m rispetto ad un piano stabile. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo è stato introdotto quindi l'obbligo di formazione specifica del personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, anche in conformità con quanto stabilito nell'Allegato XXI al D.Lgs 81/2008

<i>Corso per ponteggisti</i>		
<i>Moduli normativo</i>	<i>Modulo tecnico</i>	<i>Modulo pratico</i>
<i>4 ORE</i>	<i>10 ORE</i>	<i>14 ORE</i>

<i>Corso di Formazione per DPI Anticaduta di Terza Categoria e Utilizzo Linee Vita</i>	
<i>Modulo teorico</i>	<i>Modulo pratico</i>
<i>4 ORE</i>	<i>4 ORE</i>

Cosa si rischia (esempi di sanzione)

- **Mancata redazione del DVR:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €;
- **Mancata formazione RSPP:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014 €;
- **Mancata formazione RLS:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €;
- **Mancata informazione dei lavoratori:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1315,20 € a 5.699,20 €;
- **Mancata formazione dei lavoratori:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1315,20 € a 5.699,20 €;
- **Mancata nomina addetto antincendio:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da da 822 € a 4.384 €;

- **Mancata nomina addetto al primo soccorso:** arresto da due a quattro mesi o ammenda da da 822 € a 4.384 €;

Mancata nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.

- Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria: ammenda da 2.000 a 4.000 €

La mancata applicazione di tutto quanto sopra dettagliato, inoltre, espone il datore di lavoro ad azioni di rivalsa ad opera **dell'INAIL** in caso di **INFORTUNIO E/O MALATTIA PROFESSIONALE.**

La formazione c.d. “normata” in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, ossia quella per:

- RSPP
- Attrezzature da Lavoro (art. 73 D.Lgs 81/08)
- Ponteggisti
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
- Formatore docente

deve essere erogata dai soggetti autorizzati “Ope Legis” tra i quali rientrano le associazioni sindacali datoriali. Queste ultime “possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.

L’interpello n.14 dell’11 Luglio 2014 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che per “strutture formative di diretta emanazione” si intende “strutture formative proprie o almeno partecipate”

APTA Servizi Professionali Srl è una Struttura Formativa Associata (SFA) di AS.SI.DA.L. (Associazione Sindacale dei Datori di Lavoro), soggetto autorizzato “ope legis” ad erogare formazione in tutti gli ambiti della Salute e Sicurezza sul Lavoro pienamente rispondenti agli accordi della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e in sintonia con l’Interpello n.14 dell’11 Luglio 2014 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale legame le consente di erogare corsi di formazione perfettamente rispondenti alle attuali norme.